

NOTE SU CIRCOLARE INPS n. 140/2017: CUMULO

a cura di Claudio Testuzza

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 60 del 2017, l'Inps fornisce istruzioni applicative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

L'Istituto preannuncia che eventuali ed ulteriori istruzioni sulla materia in oggetto saranno poi emanate dallo stesso Istituto a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

L'articolo 1, comma 239, come modificato dall'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevedeva che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Tale facoltà, ai sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n. 232 del 2016, dispongono infatti rispettivamente che :

“Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato che:

“La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239.

Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

Da ciò si rileva che la “ misura ” è determinata dalle regole degli enti interessati e quindi anche della stessa Inps che prevedeva che tutti i trattamenti prodotti antecedentemente al 31 dicembre 1995 fossero considerati ai fini della determinazione del criterio previdenziale retributivo ovvero misto.

La stessa circolare lo conferma poi affermando che:

“L’articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.”

Diviene di conseguenza illegittima e contraddittoria la determinazione a cui giunge la stessa circolare:

“Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.”

Escludendo inopinatamente dal calcolo complessivo le anzianità maturate, ante 1996 presso le Casse professionali privatizzate ma includendo, invece, tutti gli istituti pubblici ed anche la stessa gestione separata Inps!

Tale esclusione impedirebbe di ottenere, per coloro che possono vantare anzianità ante 1996 ovvero almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, il trattamento di miglior favore con il calcolo retributivo ovvero misto, da parte dall’Inps.

Condizione che dovrà essere fonte di ricorso da parte degli stessi interessati e delle stesse organizzazioni sindacali di categoria.

Claudio Testuzza